

Legge Regionale 20 maggio 2004, n. 13 - Regione Molise

Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica

Bollettino Ufficiale della Regione Molise 1 giugno 2004, n. 11

Articolo 1

Dichiarazione di sismicità

1. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata l'8 maggio 2003 e successive modificazioni, in seguito chiamata Ordinanza, che individua "i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (e della deliberazione della Giunta regionale n. 1269 del 17 ottobre 2003):

a) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 1, i territori dei seguenti Comuni:

- 1) Baranello
- 2) Bojano
- 3) Campochiaro
- 4) Cantalupo nel Sannio
- 5) Carpinone
- 6) Castel del Giudice
- 7) Castellino del Biferno
- 8) Castelpetroso
- 9) Castelpizzuto
- 10) Cercemaggiore
- 11) Cercepiccola
- 12) Colle d'Anchise
- 13) Frosolone
- 14) Guardiaregia
- 15) Macchiagodena
- 16) Pettoranello del Molise
- 17) Roccamandolfi
- 18) San Giuliano del Sannio
- 19) San Massimo
- 20) San Pietro Avellana
- 21) San Polo Matese
- 22) Sant'Elena Sannita
- 23) Santa Maria del Molise
- 24) Sepino
- 25) Spinete
- 26) Vinchiaturò

b) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 2, i territori dei seguenti Comuni:

- 1) Acquaviva d'Isernia
- 2) Agnone
- 3) Bagnoli del Trigno
- 4) Belmonte del Sannio
- 5) Bonefro
- 6) Busso
- 7) Campobasso.
- 8) Campodipietra
- 9) Campolieto
- 10) Capracotta
- 11) Carovilli
- 12) Casacalenda
- 13) Casalciprano

- 14) Castel San Vincenzo
- 15) Castelbottaccio
- 16) Castelmauro
- 17) Castelverrino
- 18) Castropignano
- 19) Cerro al Volturno
- 20) Chiauci
- 21) Civitacampomarano
- 22) Civitanova del Sannio
- 23) Colli a Volturno
- 24) Colletorto
- 25) Conca Casale
- 26) Duronia
- 27) Ferrazzano
- 28) Filignano
- 29) Forlì del Sannio
- 30) Fornelli
- 31) Fossalto
- 32) Gambatesa
- 33) Gildone
- 34) Guardialfiera
- 35) Isernia
- 36) Jelsi
- 37) Larino
- 38) Limosano
- 39) Longano
- 40) Lucito
- 41) Lupara
- 42) Macchia d'Isernia
- 43) Macchia Valfortore
- 44) Matrice
- 45) Mirabello Sannitico
- 46) Miranda
- 47) Molise
- 48) Monacilioni
- 49) Montagano
- 50) Montaquila
- 51) Montelongo
- 52) Montenero Valcocchiara
- 53) Monteroduni
- 54) Montorio nei Frentani
- 55) Morrone del Sannio
- 56) Oratino
- 57) Pesche
- 58) Pescolanciano
- 59) Pescopennataro
- 60) Petrella Tifernina
- 61) Pietrabbondante
- 62) Pietracatella
- 63) Pietracupa
- 64) Pizzone
- 65) Poggio Sannita
- 66) Pozzilli

- 67) Providenti
- 68) Riccia
- 69) Rionero Sannitico
- 70) Ripabottoni
- 71) Ripalimosani
- 72) Roccasicura
- 73) Roccavivara
- 74) Rocchetta a Volturno
- 75) Rotello
- 76) Salcito
- 77) San Biase
- 78) San Giovanni in Galdo
- 79) San Giuliano di Puglia
- 80) San Martino in Pensilis
- 81) Sant'Agapito
- 82) Sant'Angelo del Pesco
- 83) Sant'Angelo Limosano
- 84) Sant'Elia a Pianisi
- 85) Santa Croce di Magliano
- 86) Scapoli
- 87) Sessano del Molise
- 88) Sesto Campano
- 89) Torella del Sannio
- 90) Toro
- 91) Trivento
- 92) Tufara
- 93) Ururi
- 94) Vastogirardi
- 95) Venafro

c) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 3, i territori dei seguenti Comuni:

- 1) Acquaviva Collecroce
- 2) Campomarino
- 3) Guglionesi
- 4) Mafalda
- 5) Montecilfone
- 6) Montefalcone nel Sannio
- 7) Montemitro
- 8) Montenero di Bisaccia
- 9) Palata
- 10) Petacciato
- 11) Portocannone
- 12) San Felice del Molise
- 13) San Giacomo degli Schiavoni
- 14) Tavenna
- 15) Termoli

Articolo 2

Norme tecniche

1. Alle costruzioni ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'articolo 1 si applicano le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", le "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e le "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" allegate all'Ordinanza e successive modificazioni.

Articolo 3 Competenze

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate sismiche dalla presente legge in base ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato.
2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della Giunta regionale.

Articolo 4 Disposizioni

1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza:
 - a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso;
 - b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già regolarmente iniziati;
 - c) per i progetti di privati già provvisti di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni, di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni, di cui al punto 4.2 e successive modifiche, delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegata all'Ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti.
3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico provvisti di permesso di costruire, già appaltati o in fase di costruzione, nelle zone sismiche di nuova classificazione di cui all'articolo 1, si tiene conto di tale nuova classificazione con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa.
4. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, anche se già approvati ma non ancora appaltati e che fruiscono di finanziamento, anche parziale, disposto dalla Regione, si applicano le nuove norme tecniche e la nuova classificazione per le progettazioni sismiche. Per gli edifici e le opere, con riferimento al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 - qualunque sia la fonte di finanziamento, si applicano le norme tecniche e la classificazione sismica, di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
5. Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di 18 mesi, salvo procedere a verifica entro i 5 anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza per le opere strategiche. Nel caso in cui la struttura non risulti già completamente realizzata, occorrerà procedere all'adeguamento alla nuova normativa sismica ed alla nuova classificazione a meno che il committente non intenda arrestare la realizzazione dell'opera al piano in corso di esecuzione.
6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui all'articolo 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.*

Articolo 5 Adempimenti

1. Per gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 dell'Ordinanza si procederà secondo quanto prescritto dalla stessa Ordinanza.
2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.

Articolo 6

Strumenti urbanistici generali ed attuativi

1. Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, in conformità con quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica.
2. Per i Comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subito una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro 3 anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione.
3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
- * Comma così rettificato con ERRATA CORRIGE in BURM n° 13 del 1° luglio 2004